Partus Excidere e Spes Animantis nei Digesta di Ulpio Marcello

Serena Querzoli

In un passo dei suoi *Digesta*, il giurista Ulpio Mar- cello, attivo nel II secolo d.C.¹, ricordava una *lex regia* altrimenti sconosciuta nelle fonti giurisprudenziali. Questa *lex* vietava di seppellire una donna che fosse morta *praegnans* senza aver prima estratto il *partus*. Chi agisse *contra* avrebbe distrutto *cum gravida* anche la *spes animantis*. Il passo è stato dal Lenel riferito al commento alle disposizioni della *lex Iulia et Papia*, ossia la legisla- zione matrimoniale augustea². Tuttavia, nel Digesto giu- stinianeo, esso è inserito nel titolo *de mortuo inferendo et sepulchro aedificando*, dunque con riferimento alle regole che governavano le sepolture.

D.11.8.2 (Marcell. 28 dig.) Negat lex regia mulierem, quae praegnans mortua est, humari, antequam partus excidatur: qui contra fecerit, spem animantis cum gravida peremisse vi- detur.

Si è discusso sulla veridicità della notizia riportata da Ulpio Marcello. Non tutti i moderni interpreti cre- dono che la disposizione possa risalire al re sabino³. Molti tendono a escludere che la spiegazione fornita da Marcello potesse essere stata quella risalente all'epoca monarchica⁴.

Le scelte lessicali del giurista antonino sono un im- portante indizio per tentare di ricostruire il contesto en- tro cui il divieto era stato introdotto nell'ordinamento giuridico e continuava ancora a farne parte.

Excidere è impiegato nelle fonti con il significato di recidere, troncare via, infatti si utilizza anche con rife- rimento all'evirazione o al rompere scavando⁵. Humari può indicare sia la sepoltura dell'intero cadavere che quella delle ceneri⁶. Animans, interpretato dalla roma- nistica con il significato di animal, era usato in origine in senso più ampio, comprendendo uomini, animali e piante. In seguito, gli antichi avevano utilizzato l'ag- gettivo soprattutto nell'opposizione fra uomo e bruto animale⁷. L'espressione "spes animantis" non compare in nessun altro passo del Digesto in analoghi contesti, pre- ferendo i giuristi utilizzare le espressioni spes nascendi⁸ o nasci speratur o semplicemente spes⁹.

L'escissione dell'utero della donna morta per estrar- ne il feto era oggetto di discussione anche in epoca se- veriana¹⁰, ma in relazione alla successione, non – come nel passo di Marcello – a divieti di sepoltura e alla *spes animantis*. Ulpiano citava Pomponio per ricordare che il figlio *exsectus* dal ventre materno dopo la morte della donna era *non natus*¹¹.

Credo che la *lex* di cui conservano il ricordo i *Digesta* del giurista antonino possa appartenere a quelle leggi a carattere religioso relative alla sepoltura, come la disposizione contenuta nelle XII Tavole¹² che vietava di sep- pellire il morto *in urbe* o allestire all'interno della città la pira funebre.

Il divieto – fosse o meno di epoca numaica – è privo di sanzione¹³ e si inserisce fra quelli ascrivibili a questo re in materia di divieti di sepoltura, come nel caso dell'uomo colpito dal fulmine¹⁴.

Nell'antichità, il taglio del ventre della madre non era considerato una pratica ostetrica, ma chirurgica, consistente nella dissezione di un cadavere. Colui che nasceva in questo modo – e cioè vivo da una morta – era considerato, non solo nella cultura romana, un essere eccezionale¹⁵.

Bettini ha raccolto le testimonianze antiche riguar- danti i figli estratti con un taglio dal ventre della madre ormai morta¹⁶. Nell'Eneide virgiliana, è ricordato nato in questo modo il misterioso Lica, detto per questo mo- tivo sacro ad Apollo, essendo "sopravvissuto al ferro del chirurgo" Nel commento serviano all'Eneide la circostanza è oggetto di un'accurata spiegazione. Tutti i nati attraverso il taglio del ventre materno sono per ciò stesso sacri ad Apollo, dio della medicina. Lo stesso Esculapio è considerato figlio di Apollo perché nato in questo modo. Dioniso era estratto dal grembo di Seme- le prima che venisse incenerita e Adone da Mirra, che veniva mutata in pianta¹⁸. Tifone nacque nel momento sbagliato, lacerando dall'interno il grembo materno, non diversamente dalle piccole vipere¹⁹.

Esiste dunque un legame fra i 'non nati' e il carat- tere divino, che li distingue dai nati di parto naturale. Non sappiamo se questa operazione fosse praticata solo sulle madri morte di parto. Gli antichi credevano però che questi bambini nascessero sotto auspici favorevoli. Sappiamo che queste erano state le circostanze della na- scita di Africano Maggiore, Manilio e "il primo chiama- to Cesare" – dunque non Giulio Cesare – chiamato così dall'utero tagliato²⁰.

Era infatti pratica comune attribuire il nome al bam- bino in base alle circostanze della nascita, come racconta Quintiliano nell'*Institutio oratoria*²¹: Agrippa (cioè nato dalla parte dei piedi), Opiter (cioè con il nonno in vita, ma orfano di padre), Cordus (cioè nato in ritardo), Postu- mus (cioè nato con il padre morto), Vopiscus (cioè nato con un gemello morto), Geminus o Gemellus (cioè nato con un gemello), Servius (cioè conservato nell'utero), Diadematus (e cioè nato con il diadema, che corrisponde al nostro 'nato con la camicia')²².

Diadematus è il bambino nato con quella specie di cuffia che – scrive Elio Lampridio a proposito della na- scita dell'imperatore Antonino Diadumeno²³ – le ostetriche vendono agli avvocati, convinti che essa giovi alla gente di legge. Secondo Bettini²⁴, perché questo 'berret- to', detto *pilleus*, esprimeva a Roma un significato simbo- lico particolare, essendo quello che si poneva sul capo rasato degli schiavi appena liberati. Era dunque "simbo- lo di libertà, fortuna e protezione, tutte di buon auspicio per l'attività dell'avvocato a favore del suo cliente"²⁵.

Anche in epoche successive, i bambini estratti vivi dal ventre della madre morta sono considerati 'non nati': Non a caso, *Nonnatus* – patrono delle levatrici – era ve- nuto alla luce in queste circostanze²⁶.

Non recidere il feto dal corpo della madre prima della sepoltura potrebbe aver configurato un comporta- mento contrario alla *pietas*. Il nascituro assumeva infatti nella mentalità romana anche implicazioni religiose.

Lo scopo del divieto potrebbe anche essere quello di liberare la madre di un fardello che, altrimenti, avrebbe dovuto portare in eterno²⁷. Si sarebbe così evitata la contaminazione che avrebbe prodotto l'*humatio* della madre non liberata - in contrasto con i principi del *fas* - del far- dello del nascituro²⁸.

Per i Romani la morte era impura. I morti continua- vano a vivere una vita attenuata, sebbene reale. Aveva- no bisogni e soffrivano quando non potevano soddisfar- li. Secondo la concezione romana, la sorte dell'anima dipendeva non tanto dal genere di vita del defunto, quanto da come era avvenuta la morte. L'anima soffriva quando il corpo non era stato conservato secondo i riti. Errante, essa diventava pericolosa, come quelle delle morti premature o violente. I Romani distinguevano in- fatti fra morti secondo natura e non conformi a natura²⁹.

Sono concezioni religiose non prive di echi nelle fon- ti giuridiche. Gaio, nei *Commentarii institutionum*, citava una morte *fato suo*, cioè secondo natura³⁰.

Sebbene separato dal corpo, lo spirito del morto con- servava l'aspetto che esso aveva al momento della morte.

A questa concezione è stata apparentato³¹ il passo di Marcello, inteso come testimonianza di una prescri- zione religiosa che richiede di separare dal corpo della donna incinta il feto per evitare che esso sia gravato dal fardello in eterno. Non è infatti indicato il mese di gra- vidanza e dunque la separazione potrebbe riguardare anche un feto destinato ad essere estratto sicuramente privo di vita.

Iunctus atque haerens mihi dice l'ombra di Agrippina nell'Ottavia. Nerone, se non fosse mai nato, contemple- rebbe la dimora eternamente tranquilla dei morti³².

Il bambino non separato dalla madre quando era an- cora nell'utero era destinato a vivere fra i morti senza mai vedere la luce. La legge regia consentiva la separa- zione di madre e figlio e la nascita del bambino. Il feto poteva acquistare vita e un ruolo nella società dei vivi soltanto se non era più parte del corpo materno, se veni- va staccato da questo come un frutto dall'albero.

Se non poteva divenire bambino era un morto pre- maturo e dunque pericoloso.

L'espressione *spes animantis cum gravida peremisse* po- trebbe, forse, essere posta in relazione alle regole riguar- danti l'aborto, secondo alcuni moderni interpreti³³.

Nell'antichità due diverse concezioni prendono in considerazione l'apparizione della vita, intesa come unione di anima e corpo.

Da un lato, in medicina Ippocrate, in filosofia Platone e Aristotele, intendevano la vita come anteriore alla na- scita. L'animo si univa al corpo quando ancora la nuova vita era allo stadio fetale. Secondo Aristotele, ciò avveni- va dopo quaranta giorni dal concepimento, se si trattava di un maschio, ottanta o novanta se si trattava di una

femmina. In questo lasso di tempo l'embrione prendeva forma umana, diveniva un feto, capace di 'animazione' e di conseguenza di costituire un vero e proprio essere vivente. Questa distinzione fra feto formato e feto non ancora formato verrà ripresa, tramite Sant'Agostino, nella tradizione teologica occidentale e dai giuristi me- dievali. La seconda teoria, ben più diffusa e abbracciata, ad esempio da Empedocle e dagli stoici, sosteneva che la vita non poteva che iniziare alla nascita. Era quando il bambino respirava per la prima volta che l'animo scen- deva nel suo corpo. Prima di questo momento il bambi- no non era altro che una parte della madre³⁴.

Questa è anche l'interpretazione seguita dai giuristi

romani.

Nell'età dei Severi, Papiniano scriveva che il *partus* non poteva essere chiamato uomo finché non fosse nato³⁵. Lo considerava *mulieris portio* o *viscerum portio* Ulpiano³⁶.

Per i giuristi, era con la nascita, e dunque l'esistenza come persona fisica, che si acquistava la personalità giu- ridica.

Coerentemente con questa interpretazione, il bambi- no doveva nascere vivo. Il bambino nato morto veniva infatti considerato non solo come mai nato, ma anche come non procreato³⁷.

Giustiniano ricordava, in una *constitutio*, le diverse teorie di Sabiniani e Proculiani sulla prova della nasci- ta 'in vita'³⁸. Per i Proculiani, il bambino doveva aver emesso un grido, per i Sabiniani era sufficiente un qual- che movimento del corpo.

La particolare concezione dei giuristi romani riguar- dante l'*abortus* spiega perché esso – in genere procurato con pozioni³⁹ - non fosse sanzionato Roma, a meno che non causasse pregiudizio al padre o al padrone della schiava o, ancora, facesse correre alla donna incinta un grave pericolo.

Dunque la donna che – secondo l'espressione utiliz- zata dai giuristi– faceva violenza al proprio corpo⁴⁰ non era perseguibile in assenza di conseguenze.

Già nelle raccolte legislative del Vicino Oriente l'aborto era punito, anche qualora mancasse un marito o, comunque, un uomo che rivendicasse l'atto illecito⁴¹. In queste ipotesi era lo stato che avocava a sé la perse- cuzione del reato con una sanzione di carattere pubblico che dimostra – a mio parere – l'interesse dello stato alla vita del nascituro. Non credo invece che in disposizioni simili si possa riconoscere l'intento di considerare il na- scituro un essere umano.

La gravità della pena era determinata dall'elimina- zione di un membro della collettività – familiare e stata- le. La donna era infatti considerata prima di tutto nella sua veste di madre, i cui figli assicuravano certamente la continuità e la discendenza del gruppo familiare, ma anche la sopravvivenza del gruppo civile e politico.

In questo sistema di valori, il nascituro era 'il frutto del seno della donna'. Nell'antichità i bambini erano innanzitutto membri, discendenti e continuità del gruppo. Alla persona, alla sua esistenza o nascita era attribuita importanza in re- lazione alla comunità. Non a caso, le pene – sistematica- mente – variavano anche in base alla posizione sociale della vittima o della sua famiglia.

La posizione dei nascituri e, conseguentemente, la questione della loro mancata nascita – intesa non soltan- to come conseguenza dell'aborto – costituisce anche nel diritto romano una questione di importanza fondamen- tale in relazione alla 'tutela del sangue' e allo sviluppo della comunità politica.

Il caso dell'aborto procurato da percosse era regolato dalla *lex Aquilia*, in tema di danno, in relazione a una schiava incinta, insieme con la previsione dei danni ar- recati ai quadrupedi⁴². Nella medesima prospettiva il problema era affrontato da Pomponio, nel II secolo d.C., commentando il pensiero di Quinto Mucio Scevola⁴³. Ulpiano sembra distinguere fra *ruptio* in base alla *lex Aquilia* di un *membrum* e aborto. Scriveva infatti che il danno derivante da percosse a una schiava che causava- no aborto non era qualificato propriamente come *ruptio*, ma come *quasi ruptio*⁴⁴. Il nato era dunque sì una parte del corpo della madre, ma *sui generis*.

Le modalità di qualificazione e quantificazione del danno nell'ipotesi che la donna fosse di condizione li- bera non potevano prescindere da considerazioni di carattere patrimoniale, oltre che dal ruolo del nascitu- ro come futuro discendente e cittadino. La *spes parentis*, cioè l'interesse del marito, che aveva la proprietà del corpo femminile, come ricorda Cicerone, che utilizza questa espressione proprio in un caso di aborto⁴⁵, era infatti sicuramente alla base della prescrizione ricordata da Marcello. Estrarre il feto era un modo per non privare la famiglia di un caput e il re di un soldato. Il divieto, in

epoca regia, è così interpretabile anche come indizio di una società ai limiti della sussistenza.

Appare difficile, allo stato delle fonti, valutare con precisione la natura e il grado di interesse da parte di Marcello per la lex di epoca regia. Verosimilmente dovet- tero contribuire alla decisione di inserirla nei suoi Dige- sta considerazioni radicate nei mores romani concernenti la famiglia e le prescrizioni religiose: la prosecuzione della stirpe e dei sacra. Mi chiedo tuttavia se il divieto non possa trovare anche un'altra spiegazione. La norma arcaica era ricordata in relazione alle sepolture, cui Mar- cello dedicava un'attenzione peculiare anche altrove nei suoi Digesta46. Era una scelta coerente con la coeva legi- slazione imperiale, sollecitata secondo alcuni moderni interpreti, dalla situazione di emergenza creatasi in se- guito alla 'peste' di epoca antonina47. Forse anche il ri- cordo del divieto di seppellire una donna incinta senza estrarre il feto potrebbe essere riferito a questo evento, che ebbe un'importanza epocale nella società antica. In esso potrebbero essere confluiti oltre ad antichi scrupo- li religiosi anche necessità di ordine sociale. La falcidia demografica del flagello potrebbe aver richiamato alla memoria una norma che, sia pure per ben diversi moti- vi, rifletteva una situazione di crisi e contribuiva a esor- cizzare pericolose situazioni di contaminazione.

dell'epitome festina riguardante l'attività normativa di Numa: "quisquam aliuta faxit" (Fest. s.v. aliuta 5 L.)

- ⁵ V. Th.l.L. s.h.v.
- 6 V. Th.l.L. s.h.v.
- ⁷ Cfr. M.V. Sanna, o.c., 13ss. Se alcuni, cfr. recentemente P. Ferretti, *In rerum natura esse in rebus humanis non esse. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Milano 2008, 106 s., che ritiene possibile il giurista antonino scegliesse di utilizzare un aggettivo che ben si inseriva nel sistema di valori riguardanti la nascita propri del- la sua epoca, attribuiscono a Marcello l'espressione "spes animantis", altri la ritengono frutto di interpolazioni giustinianee: cfr. C. Terreni, *Me puero venter erat solarium. Studi sul concepito nell'esperienza giuridica romana*, Pisa 2008, 58ss.
 ⁸ V. D.37.9.1pr. (Ulp. 41 ad ed.).
- ⁹ V. D.37.4.1.5 (Ülp. 39 ad ed.), D.38.16.2pr. (Ulp. 13 ad Sab.), D.38.17.2.7 (Ulp. 13 ad Sab.), D.50.16.231 (Paul. *l. s. ad sc. Tert.*). Cfr. recentemente sulla terminologia utilizzata dai giuristi M. P. Baccari, *La difesa del concepito nel diritto romano dai Digesta dell'imperatore Giustiniano*, Torino 2006, 1 n.1. Sul significato di *spes* cfr. inoltre M. Bartošek, *La spes en droit romain*, in RIDA II 1949, 28, 30; M. Balestri Fumagalli, 'Spes vitae', in SDHI XLIX 1983, spec.346s. e Ead., *Note minime sulla speranza*, in SDHI LXI 1995, 871.
- ¹⁰ V. D.50.16.132.1 (Paul. 3 ad Iul. et Pap.) e D.50.16.141 (Ulp. 8 adIul. et Pap).
- ¹¹ D.6.2.11.5 (Ulp. 16 ad ed.) cfr. tuttavia anche D.28.2.12pr. (Ulp. 9 ad Sab.).
- ¹² Tab.X.1.

M. V. Sanna, o.c., 3 e n.9 sottolinea come la *lex* ricordata da Marcello appartenga alla "tipologia di antiche *leges* a carattere religioso" in materia di sepolture prive di sanzione esplicita. Riflettendo sulle ipotesi di R. Laurendi, *Leges regiae "Iovi sacer esto" nelle leges Numae: nuova esegesi di Festo s.v. Aliuta*,, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. Studi preliminari, I, Leges (a cura di G. Purpura)*, Torino 2012, 13ss., M. V. Sanna, o.c.7, conclude che non può escludersi il divieto ricordato da Marcello esponesse il colpevole a una sanzione "forse divina". Cfr. sulla questione della possibile san- zione religiosa anche R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzio- nale di una sanzione giuridico-religiosa*. Napoli 1996, 230s.

sanzione giuridico-religiosa, Napoli 1996, 230s.

14 B. Albanese, Sacer esto, ora in Id., Scritti giuridici 3, Torino 2006, 3ss., osserva come la legislazione numaica prenda in esame non di rado casi di sepolture.

¹⁵ Cfr. in proposito le suggestive considerazioni di M. Bettini, sul "non nato da donna", in *Dei e uomini nella Città*. *Antropologia, religione e cultura nella Roma antica*, Roma 2015, 119ss. Scrive l'A. (p.122): "Nei racconti mitologici di diverse culture, infatti, la sorte di venire al mondo attraverso un varco artificialmente aperto nel corpo materno è prerogativa di dei ed eroi". Ricorda Bettini che, fino al XVI secolo, "quando si parla del taglio del ventre materno ... normalmente ci si trova di fronte non a una pratica ostetrica o ginecologica, ma a un'operazione di carattere chirurgico: o, meglio, alla dissezione di un cadavere"

¹ Cfr. sulle notizie biografiche S. Querzoli, *Scienza giuridica e cultura retorica in Ulpio Marcello*, Napoli 2013, 11 ss., ove bibl.

² Cfr. O.Lenel, *Palingenesia iuris civilis. Lorenz E. Siedrl Supplementum I*, r. a. Graz 1960, col. 63.

³ Cfr. F.I.R.A. I. Leges, Firenze 1968, 12. P. Giunti, Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda, Milano 1990, 102 n.89, ricorda, citando la lex contenuta nei Digesta di Marcello, come anche altre disposizioni di Numa avessero lo scopo di assicurare discendenza ai patres. Cfr recentemente sulla possibile attribuzione al re sabino della disposizione M. V. Sanna, Spes animantis – da una lex regia ad Adriano, in Revista general de derecho romano XVIII 2012, 2s., ove bibl. e A. Palma, Il nascituro come problema "continuo": diritto romano e diritto privato italiano alla luce dei recenti asseriti giurisprudenziali, in Revista europea de historia de las ideas politicas y de las instituciones públicas VIII 2014, 52. Cfr. inoltre sulla legislazione numaica G. M. Oliviero, Il "diritto di fa-miglia" delle leges regiae, in SDHI LXXIV 2008, 570.

⁴ Cfr. M.V. Sanna, o.c., 2ss., ove bibl., che pone in relazione l'espressione "qui contra fecerit" con quella contenuta in un passo

- (pp.119s.). Cfr. sul significato simbolico del parto attraverso il taglio del ventre materno F. Craiz, *Il taglio* cesareo nel mito e nella leggenda, Roma 1986.
- M. Bettini, o.c., 120ss. L'A. sottolinea come il destino della ma- dre sia ben diverso nei racconti dell'area occidentale rispetto a quelli ambientati in Oriente, nei quali la donna non solo sopravvive al 'taglio' ma sembra non riceverne alcun nocumento. Cfr. anche E. Roma- ni, Nascite speciali. Usi e abusi del modello biologico del parto e della gra- vidanza nel mondo antico, Alessandria 2004, spec. sul "nato da madre morta" 59ss.
- Virg. Aen. 10.315ss. Cfr. M. Bettini, o.c., 120s.
- Cfr. M. Bettini, o.c., 122ss. e n.6.
- 19 M. Bettini, o.c., 124, cita il caso di Tifone come esempio di personaggio "negativo" nato dalla madre morta.
- ²⁰ Cfr. M. Bettini, o.c., 128ss., che nota: "una nascita che si svolge in circostanze eccezionali non può che segnare un destino altrettanto eccezionale" (p.128).
- Quint. Inst. orat. 1.4.25.
- ²² M. Bettini, o.c., 130.
- ²³ SHA *Ant. Diad.* 4.2. Cfr. M. Bettini, o.c., 130.
- 24 Cfr. M. Bettini, o.c., 131.
- M. Bettini, o.c., 132, molto opportunamente nota: "E poi, gli advocati non erano forse patroni in senso giudiziario - nei confronti dei loro clienti?"
- ²⁶ Cfr. M. Bettini, o.c., 126s. ove fonti e bibl.
- Cfr. M.V. Sanna, o.c., 10, che cita l'ipotesi di E. Jobbé-Duval, Les morts malfaisant, larvae, lemures d'aprés le droit et les croyances populaires des romains, in RHDFE II 1923, 355ss. Cfr. tuttavia anche E. Nardi, Pro- curato aborto nel mondo greco-romano, Milano 1971, 30ss.
- Cfr. M. V. Sanna, o.c., 10, che cita E. Bianchi, Per un'indagine sul principio 'conceptus pro iam nato habetur'. Fondamenti arcaici e cla sici, Milano 2009, 22ss. Cfr. inoltre G. R. de las Heras Sánchez, Una prohibición de inhumar, in Aa.Vv., Estudios de derecho romano en memoria de Benito Ma Reimundo Yanes 1, (coord. por A. Murillo Villar), Burgos 2000, 441ss.
- Cfr., in relazione al passo di Marcello, E. Jobbé-Duval, o.c., 344ss. Sul rapporto fra religione e nascita cfr. anche, recentemente, F. Zuccotti, In rerum natura et in rebus humanis esse aut non esse? In RDR VIII 2008, 1ss.
- ³⁰ Gai 4.81.
- Cfr. E. Jobbé-Duval, o.c., 356s.
- Sen. Oct. 593s.
- Cfr. M. V. Sanna, o.c., 8 e n.26, ove bibl., che collega questa ipo- tesi interpretativa al significato della speranza di nascita per il padre.
- Cfr. per l'importanza di queste teorie mediche in relazione al diritto romano M. V. Sanna, o.c., n.29, ove bibl. Cfr. inoltre A. Lefeb- vre-Teillard, Infans conceptus. Existence physique et existence juridique, in RHDFE LXXII 1994, 499ss. e O. M. Péter, "Si rixati fuerint viri et percusserit quis mulierem praegnantem". Il valore della vita del nascituro e l'aborto nei diritti dell'antichità, in SDHI LVIII 1992, 215ss.
- ³⁵ D. 35.2.9.1 (Pap. 19 *quaest*.).
- D.25.4.1.1 (Ulp. 24 ad ed.).
- D.50.16.129 (Paul. 1 ad leg Iul. et Pap.). Cfr. recentemente sul concepito nel diritto romano C. Terreni, o.c., P. Ferretti, o.c., E. Bianchi, o.c. Cfr. inoltre C. Terreni, Quae Graeci φαντάσματα vocant. Riflessioni sulla vita e la forma umana nel pensiero giuridico romano, Pisa 2013, 13. ³⁸ C.6.29.3.1.
- ³⁹ Cfr. sui diversi modi per abortire E. Nardi, *Come si procurava l'aborto nel mondo antico*, in Rendiconti dell'Accademia delle Scienze di Bologna. Classe di Scienze Morali, LXXVIII 1989-1990, 29ss.
- ⁴⁰ V. D.48.19.39 (Tryph. 10 disp.); D.47.11.4 (Marc. 1 reg.); D.48.8.8 (Ulp. 3 ad ed.). La constitutio di Settimio Severo e Caracalla analizzata dai tre giuristi potrebbe costituire, in base alle notizie disponibili, il primo caso di disposizione a carattere penale volta a sanzionare l'aborto procurato al fine di privare il marito della discendenza contro la sua volontà. Cfr. recentemente sui frammenti citati M. V. Sanna, Spes nascendi - spes patris, in AUPA LV 2012, 519ss. e L. Di Pinto, Il procurato aborto nel pensiero dei giuristi severiani, in Koinonia XXXVII 2013, 317ss.

 41 Cfr. C. Saporetti, Abolire le nascite. Il problema nella Mesopotamia antica, Roma 1993, 37ss.
- ⁴² D.9.2.27.22 (Ulp. 18 ad ed.).
- 43 D.9.2.39 (Pomp. 17 ad Q. Muc.)
- 44 D.9.2.27.22 (Ülp. 18 ad ed.). Cfr. recentemente sulla quasi ruptio F. Musumeci, "Quasi ruperit", "quasi rupto". In tema di applicazione concreta del terzo capitolo della lex Aquilia, in Aa. Vv., Studi in onore di A. Metro IV, (a cura di C. Russo Ruggeri), Milano 2010, spec. 346ss. Raccontano alcune fonti di un caso di procurato aborto a una donna libera, che però non può essere considerato indizio per individuare le norme applicate comunemente, dal momento che riguarda Poppea Sabina, moglie di Nerone. V. Suet. Nero 355; Tac. Ann. 16.6.1-2. V. anche Cass. Dio 62.28.2. Cfr. O. M. Péter, "Si rixati fuerint viri et percusserit quis mulierem praegnantem. Il valore della vita del nascituro e l'aborto nei diritti dell'antichità, in SDHI LVIII 1992, 229.
- ⁴⁵ Cic. Cluent. 11.32. Sull'appartenenza del corpo femminile al marito in relazione alla disposizione ricordata da Marcello cfr. recentemente G. Galeotti, Storia dell'aborto, Bologna 2003, 23s. Cfr. recentemente sulla spes patris M. V. Sanna, spes nascendi cit., 519ss
- ⁴⁶ Cfr. S. Querzoli, Vispellio: lo schiavo becchino nei Digesta di Ulpio Marcello, in Ostraka XXIV 2015, 99ss.
- 47 Cfr. S. Querzoli, Vispellio cit., 104ss., ove bibl.